



PROVINCIA DI VITERBO
Settore Trasporti

Regolamento della Provincia di Viterbo per la gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto nazionale ed internazionale di cose per conto di terzi e viaggiatori.

art.1

1. Ai sensi del D. Lgs 31 marzo 1998, n.112, *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”*, la competenza in materia di esami per il conseguimento della capacità professionale per il trasporto di cose e viaggiatori per conto di terzi, è attribuita alla Provincia.
2. Fino alla emanazione della riforma dell'intero sistema del trasporto, si dà atto che la materia è regolata dalla legge 298/74, dal D.Lgs 22 dicembre 2000, n.395 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 28 aprile 2005, n. 161.

art.2

Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che intendono acquisire il titolo di idoneità professionale allo svolgimento dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e viaggiatori, su territorio nazionale ed internazionale.

art.3

Possono accedere all'esame tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che non risultino interdetti giudizialmente o inabilitati, residenti nella Provincia di Viterbo o regolarmente residenti/soggiornanti ai sensi del T.U. sulla disciplina dell'immigrazione, in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media superiore di secondo grado o equiparato o di diploma di Laurea; in alternativa al possesso di diploma di scuola media superiore, attestato di frequenza di apposito corso formativo, accreditato secondo la normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 395/2000 e successive modifiche ed integrazioni, possono, altresì, accedere all'esame, i cittadini che hanno la residenza “normale” nella provincia di Viterbo, vale a dire coloro che vi dimorano abitualmente o per almeno centottantacinque giorni all'anno per interessi personali e/o professionali.

art.4

1. Ai sensi del disposto di cui al comma 4. dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, 14 febbraio 2002, pubblicato in G.U. n.71 del 25 marzo 2002, con decreto del Presidente p.t., la Provincia di Viterbo istituisce la Commissione per la gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.
2. La Commissione è composta da esperti nelle materie d'esame di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento, designati, ai sensi del richiamato comma 4. dell'Accordo Stato-Regioni –Enti Locali, dalla Provincia di Viterbo, dalla Regione Lazio e dalla Direzione dell'Ufficio periferico di Viterbo del Ministero dei Trasporti
3. Ciascun ente, designa un proprio esperto, rappresentante effettivo ed un supplente.

4. Il competente Dirigente della Provincia di Viterbo o, in caso d'assenza o impedimento, un funzionario da questi delegato, presiede la Commissione.

art. 5

Il Dirigente del Settore, con funzioni di Presidente, nomina il Segretario della Commissione ed il suo sostituto.

art. 6

I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla data della istituzione. In caso di dimissioni o rinuncia o decadenza del componente effettivo e/o del supplente, l'Ente di appartenenza procede a nuova designazione. Tuttavia, anche in caso di variazione e di integrazione dei componenti della Commissione, ai fini del rinnovo della stessa, fa fede la data di prima nomina.

art. 7

Il Presidente convoca i membri effettivi della Commissione, almeno cinque giorni prima della data fissata dei lavori, a mezzo telegramma, inviato agli Enti di appartenenza, salvo motivata diversa indicazione da parte dell'Ente. In tal caso, sarà cura del componente avvisare l'Ente di appartenenza della avvenuta convocazione.

In caso di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione, è cura del componente effettivo avvisare l'Ente di appartenenza che è tenuto ad assicurare la presenza del supplente.

art. 8

L'assenza ingiustificata del componente e/o l'omesso avviso di partecipazione al proprio supplente, così come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, è causa di decadenza dalla Commissione.

In caso di mancata partecipazione da parte del componente effettivo o del supplente, alla seduta già regolarmente convocata, il Presidente può procedere alla nomina provvisoria di un commissario in sostituzione del membro assente in Commissione, al fine di garantire la continuità.

art.9

1. In via transitoria e con ogni più ampia riserva di apportare al presente Regolamento tutte le integrazioni e modifiche che si riterranno necessarie, ai sensi del richiamato comma 4. dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, ai componenti della Commissione d'esame è corrisposto un gettone, fissato nell'importo pro capite non inferiore ad euro 100,00, la seduta, ove compatibile con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi.

2. Ai componenti la Commissione – esclusi i dipendenti -, non residenti o con sede di servizio diversa dal luogo ove si tengono le sessioni di esame, compete il trattamento di trasferta determinato nella misura prevista dal vigente CCNL della Dirigenza.

art.10

Con provvedimenti dirigenziali sono emanati i Bandi di accesso agli esami, contenenti l'indicazione della data, della sede e delle modalità di svolgimento delle prove, oltre alla specifica di tutti i requisiti occorrenti alla ammissione.

Il bando dovrà essere emanato almeno trenta giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.

art.11

La domanda di ammissione all'esame dovrà essere in bollo ed indirizzata alla Segreteria della Commissione provinciale di Viterbo, per la gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.

Il Segretario dell'Albo ne curerà il protocollo ed ogni procedura afferente.

Sarà compito della Commissione verificare l'ammissibilità di ogni domanda.

Verificata l'ammissibilità dei candidati, tutti i componenti della Commissione, compreso il segretario, rilasciano a verbale formale dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ai sensi

degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, e per non avere con i candidati, vincoli di parentela o di affinità, entro il quarto grado.

art. 12

La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del candidato, la dichiarazione della integrità morale e di non aver sostenuto altre prove d'esame allo stesso titolo, ovvero le date delle prove sostenute con esito negativo ed avere in allegato:

- a. copia documento di identità – fronte retro in unica facciata – debitamente sottoscritta;
- b. diploma di scuola media superiore di secondo grado o diploma di Laurea;
- c. in alternativa al punto b., attestato di frequenza ad un corso di specifica formazione professionale, presso struttura o ente o associazione accreditati;
- d. attestazione del versamento sul c/c n. 12602017, intestato a Provincia di Viterbo - Servizio di Tesoreria, causale: ESAMI AUTOTRASPORTI DI MERCI PER CONTO DI TERZI, negli importi indicati nel Bando, a titolo di contributo alle spese.

art. 13

I candidati ammessi a sostenere gli esami, dovranno essere avvisati, a mezzo telegramma, all'indirizzo indicato nella domanda, con almeno dieci giorni di anticipo.

art. 14

I candidati, alla data, all'ora e nel luogo indicato per lo svolgimento della sessione d'esami, dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità.

art. 15

1. I candidati che non abbiano superato la prova d'esame, potranno sostenere una seconda prova, fatta salva la documentazione prodotta, non prima di tre mesi dalla data dell'ultimo esame con esito negativo.
2. I candidati che non abbiano superato la seconda prova, non potranno sostenere ulteriore sessione di esami prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esito negativo.
3. Il candidato che non si presenta alle prove, pur avendo ricevuto regolare invito e comunicazione della data, è considerato alla stregua di coloro che non hanno superato l'esame.

art. 16

Per il conseguimento del titolo di idoneità professionale, i candidati dovranno dimostrare sufficienti conoscenze sulle materie di cui appresso, come specificato nell'allegato I del Decreto Legislativo 395/2000:

- a. Elementi di diritto civile
- b. Elementi di diritto commerciale
- c. Elementi di diritto sociale
- d. Elementi di diritto tributario
- e. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa
- f. Accesso al mercato
- g. Norme tecniche e gestione tecnica
- h. Sicurezza stradale

art. 17

Secondo quanto disposto dall'art.8 del Decreto Legislativo 395/2000, l'esame consiste in due prove scritte, costituite da:

- a. sessanta domande con risposta a scelta fra quattro alternative;
- b. una esercitazione su un caso pratico.

Sia per i quiz sia per il caso pratico, si utilizzano i tipi di esercitazione pubblicati dal competente Ministero dei Trasporti.

art. 18

Nella indizione delle sessioni d'esame, oltre alla specifica distinzione delle prove dedicate rispettivamente al trasporto di merci e di viaggiatori, si dovrà prevedere diversa composizione degli elaborati per i casi appresso indicati:

- a. esami per l'autotrasporto di merci e di viaggiatori in territorio nazionale ed internazionale;
- b. esami per l'autotrasporto di merci e di viaggiatori in territorio solo nazionale;
- c. esami per l'autotrasporto di merci e di viaggiatori in territorio solo internazionale;
- d. esami di "verifica", ai sensi dell'art.8 comma 4 del Decreto Legislativo 395/2000.

art.19

Le modalità dello svolgimento degli esami sono disciplinate dal Ministero dei Trasporti, al fine di dare la massima uniformità delle stesse su tutto il territorio nazionale.

Nel bando contenente il calendario delle sessioni d'esame sono riportate le modalità vigenti per lo svolgimento delle prove.

(Testo così modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 88 del 29 novembre 2007).

art.20

E' data facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande presentate, di fissare le prove d'esame in più giorni, anche consecutivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, contestualmente alla comunicazione della ammissibilità della istanza. In tal caso, le prove risulteranno diverse da quelle del/dei giorno/i precedente/i.

art.21

Ai candidati che avranno superato l'esame, viene rilasciato apposito attestato con la specifica del titolo professionale conseguito, conforme all'allegato II del Decreto Legislativo 395/2000.

art.22

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge.